

FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA

TRIBUNALE FEDERALE

nel procedimento instaurato dal Procuratore Federale
a carico dei tesserati Fabio Delle Fave e Sergio Pomante

il Tribunale Federale, composto da

Tullio Scovazzi, presidente,

Isidoro Di Giovanni, giudice,

Paolo Grassi, giudice,

riunitosi il 22 gennaio 2018, presso la sede della Federazione Scacchistica Italiana, Viale Regina
Giovanna 12, Milano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA**Svolgimento del processo**

Con atto 12 dicembre 2017 la Procura Federale deferiva a questo Tribunale i tesserati Fabio Delle Fave e Sergio Pomante per violazione degli art. 34 (dichiarazioni lesive) e 35 (condotte ed espressioni sconvenienti o offensive) del vigente Regolamento di Giustizia e Disciplina (RGD) e, nel caso di Pomante, degli art. 52, comma 2, e 53, comma 2, lettera c, del vigente Regolamento del Settore Arbitrale (RSA) per i fatti ivi descritti e in forza dei documenti ad esso allegati.

Nell'udienza del 22 gennaio 2018 nessuno compariva per i deferiti, che non hanno depositato memorie scritte nei termini del RGD.

Il Procuratore Federale, Nicola Paglietti, concludeva chiedendo la applicazione della sanzione della sospensione di 30 giorni per entrambi i deferiti, sia pur per condotte e responsabilità diverse.

Il Tribunale, non avendo la Procura formulato istanze istruttorie e non ritenendo necessaria ulteriore istruzione, si ritirava in camera di consiglio per deliberare.

Motivazione

Il Tribunale non ritiene applicabile al caso specifico l'art. 35 RGD, che riguarda comportamenti ed espressioni tenute durante le manifestazioni scacchistiche, mentre il presente procedimento verte su dichiarazioni dei deferiti rese pubbliche in contesto diverso da una manifestazione sportiva.

Nel caso di Delle Fave, la sua condotta durante la manifestazione (Torneo "2 International Chess Festival" di Lignano Sabbiadoro 2016) è stata già valutata e sanzionata con ammonizione dalla decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 28 settembre 2016.

Ciò premesso, il Tribunale così valuta le responsabilità dei singoli deferiti.



Per quanto riguarda Delle Fave, non vi è dubbio che egli abbia espresso giudizi lesivi della reputazione dell'arbitro internazionale Paolo Silveri e dell'arbitro Mauro Dante Doppioni, incaricati della direzione del torneo sopra citato.

Risulta infatti che, con dichiarazioni scritte sul gruppo Scacchierando.it di Facebook, Delle Fave si sia riferito a "... arbitri molto incapaci nell'applicare il regolamento e ridicoli nell'organizzazione del torneo lampo", abbia suggerito in futuro "... una scelta di arbitri più competenti", abbia menzionato un "... accenno di arteriosclerosi", abbia presupposto che l'arbitro "per rendersi famoso" abbia "inventato tutto per far figurare me un imbroglione", "per cui se anche firmavo il formulario, sarei stato deferito per altro, magari il taglio dei capelli o vesti male assortiti", abbia sostenuto che "l'arbitro ha voluto avere dieci minuti di gloria, a quale arbitro capiterà nella vita di sanzionare uno per cheating? A lui si è prospettata la piccola possibilità di trovarne uno e per rendersi famoso, ha inventato di tutto per far figurare me per un imbroglione". E' evidente che, a prescindere dall'esistenza o meno di un errore arbitrale, asseritamente subito da Delle Fave (cosa che non importa rilevare nel presente procedimento), tali espressioni ledono pesantemente la reputazione degli arbitri ai quali sono riferite.


Va aggiunto che Delle Fave ha usato un mezzo di comunicazione, il gruppo Scacchierando.it su Facebook, che è di pubblico accesso e che è correntemente consultato e frequentato dagli appassionati di scacchi. Questo determina la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 34, comma 5, RGD che, a giudizio del tribunale assorbe e quindi esclude l'applicazione della aggravante prevista dall'art. 42, lettera e, RGD.

Il Tribunale ritiene quindi equo applicare a Delle Fave la sanzione della sospensione nella misura minima di un mese, prevista dall'art. 34, comma 5, RGD.

Per quanto riguarda il deferito Pomante, le espressioni a lui contestate apparse nello stesso gruppo Scacchierando.it, si riducono alle parole "e chi è questo pazzo???" "... costui è un pazzo furioso", che chiaramente appaiono riferite agli arbitri del torneo sopra citato e in particolare all'arbitro internazionale Silveri, che aveva dato partita persa a Delle Fave.

Tali dichiarazioni, seppur dotate di carattere offensivo meno intenso e reiterato in confronto alle dichiarazioni di Delle Fave, appaiono particolarmente gravi in relazione alla "qualifica soggettiva dell'agente" (art. 34, comma 5, RGD), essendo Pomante al momento dei fatti anche arbitro federale. Vengono a riguardo applicabili anche l'art. 52, comma 2, RSA, a tenore del quale "l'arbitro deve astenersi in modo assoluto dal criticare pubblicamente l'operato dei propri colleghi, tanto verbalmente quanto per iscritto attraverso la stampa o qualsiasi altro mezzo di diffusione.." e l'art. 53, comma 2, lettera c, a tenore del quale agli arbitri è vietato "trattare sulla stampa o altri mezzi di diffusione gli

Scacchi



argomenti riguardanti l'attività federale in generale e quella degli arbitri in particolare, senza l'autorizzazione scritta della CAF;”

Il Tribunale ritiene quindi equo applicare a Pomante la medesima sanzione della sospensione nella misura minima di un mese, prevista dall'art. 34, comma 5 RGD, considerando che alla minore gravità delle dichiarazioni offensive si combina la maggiore responsabilità soggettiva di colui che ricopre le funzioni di arbitro federale.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale,

ritiene accertati i fatti ascritti e la violazione da parte del tesserato Fabio Delle Fave dell'art. 34, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina e commina allo stesso la sanzione di un mese di sospensione;

ritiene accertati i fatti ascritti e la violazione da parte del tesserato Sergio Pomante dell'art. 34, comma 5, del Regolamento di Giustizia e Disciplina e degli art. 52, comma 2, e 53, comma 2, lett. C, del Regolamento del Settore Arbitrale e commina allo stesso la sanzione di un mese di sospensione.

Milano, 22 gennaio 2018.

Tullio Scovazzi 

Isidoro Di Giovanni 

Paolo Grassi 